



Bruxelles, 14.7.2014
COM(2014) 459 final

2014/0215 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione “Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro”, il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l’Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (“Fusion for Energy” - F4E) devono assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER”, pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che era indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all’Organizzazione ITER e, a livello europeo, soprattutto all’Impresa comune F4E.

Con l’adesione della Croazia all’Unione europea - il 1° luglio 2013 - lo statuto dell’Impresa comune F4E deve essere modificato per riconoscere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E. Con l’occasione della presente modifica e in linea con il documento di lavoro della Commissione del 2010, la Commissione propone l’adozione di ulteriori modifiche volte a migliorare la gestione e la governance dell’Impresa comune F4E.

Dette proposte sono state ampiamente discusse con i membri del consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E che, a seguito di tali scambi di opinione, ha adottato all’unanimità le modifiche proposte nella riunione del 9-10 dicembre 2013. Conformemente alla procedura di modifica di cui all’articolo 21 dello statuto dell’Impresa comune F4E, una volta che il consiglio di direzione ha approvato le modifiche proposte, la Commissione può presentare al Consiglio, per adozione, la proposta di modifica dello statuto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 50 del trattato Euratom e dell’articolo 21 dello statuto dell’Impresa comune F4E, con il presente documento la Commissione sottopone al Consiglio una proposta ai fini dell’approvazione delle citate modifiche.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E è composto dalle principali parti interessate nell’Impresa comune. Vi sono rappresentati tutti gli Stati membri, la Svizzera e Euratom, che devono essere consultati e esprimere il loro accordo su qualsiasi proposta di modifica dello statuto dell’Impresa comune F4E, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, dello stesso statuto.

Per questo motivo, nel giugno 2013, la Commissione ha presentato al consiglio di direzione un progetto di proposta teso a modificare lo statuto dell’Impresa comune F4E. Il consiglio di direzione ha deciso quindi di istituire un gruppo ad hoc, presieduto dal presidente del consiglio di direzione, con l’incarico di cercare il consenso tra i membri sulle proposte di modifica dello statuto.

Il gruppo ad hoc si è riunito la prima volta il 21 ottobre 2013. Successivamente è stata redatta una proposta, presentata al consiglio di direzione in data 9-10 dicembre 2013. In tale occasione il consiglio di direzione ha adottato all’unanimità le proposte modifiche; la Commissione può quindi sottoporre ora la proposta al Consiglio per approvazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

1. Ridefinizione del ruolo del comitato esecutivo, creazione di un comitato per gli acquisti e i contratti e di un bureau

I compiti attualmente assegnati al comitato esecutivo sarebbero suddivisi tra due comitati, un “comitato di amministrazione e di gestione” e un “comitato per gli acquisti e i contratti”. La proposta separazione dei compiti consente un più adeguato allineamento nella composizione di questi due comitati, il primo formato da rappresentanti dei membri e il secondo composto da esperti che agiscono a titolo personale.

Il comitato di amministrazione e di gestione sarebbe incaricato, tra l'altro, di elaborare pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, il piano previsionale delle risorse, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, ecc.

Il comitato per gli acquisti e i contratti fornirebbe raccomandazioni al direttore dell'Impresa comune F4E in materia di aggiudicazione dei contratti e avrebbe solo un ruolo consultivo, contrariamente all'attuale comitato esecutivo che ha una funzione di approvazione. Tale modifica è perfettamente coerente con le prerogative conferite al direttore dell'Impresa comune F4E nella sua qualità di ordinatore. Il servizio di audit interno della Commissione ha sottolineato che il direttore è responsabile per l'aggiudicazione dei contratti e non dovrebbe delegare tale funzione a un comitato i cui membri sono nominati *ad personam* dal consiglio di direzione.

Il “bureau”, un comitato non definito nella iniziale decisione del Consiglio che istituisce F4E, è stato istituito con decisione del consiglio di direzione nel 2011, come organo ausiliario, per assistere quest'ultimo nella preparazione delle sue decisioni. Si propone ora di inserire espressamente tale comitato nello statuto dell'Impresa comune F4E in quanto il consiglio di direzione ritiene che tale organo si sia rivelato uno strumento utile che gli consente di lavorare in modo più efficiente.

2. Rafforzare i diritti di Euratom per quanto riguarda la “riserva sulla legittimità”

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'attuale statuto dell'Impresa comune F4E Euratom ha il diritto di formulare una riserva su una decisione del consiglio di direzione qualora ritenga che essa sia contraria al diritto comunitario. In questo caso la decisione è sospesa e deferita alla Commissione per un controllo di legittimità. Tuttavia, il consiglio di direzione può adottare una decisione nonostante un parere della Commissione che ne contesti la legittimità. Rafforzare i diritti della Commissione per quanto concerne la disposizione in materia di “riserva sulla legittimità” garantirebbe la coerenza delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto comunitario, conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea che stabilisce che la Commissione “[v]igila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati”.

La modifica proposta non consentirà al consiglio di direzione di adottare una decisione se la Commissione ha presentato un parere che ne contesta la legittimità.

3. Partenariato privilegiato con organismi gli designati nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione

La presente modifica mira a instaurare una relazione stabile con i Laboratori europei di fusione (EFL).

Tale relazione è importante per il funzionamento efficiente ed efficace del programma europeo sulla fusione, per l'assolvimento delle funzioni dell'Impresa comune F4E e per l'ottimizzazione delle capacità e della partecipazione dei laboratori europei di fusione. La proposta di direttiva offrirebbe a questi ultimi un quadro di riferimento stabile per un piano pluriennale di attività e fornirebbe all'Impresa comune F4E un sostegno stabile e affidabile per le attività di R&S, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione negli ultimi 30 anni di attività e di quelle che saranno sviluppate in futuro.

A livello del programma europeo sulla fusione, tale relazione permetterebbe di utilizzare più efficacemente le risorse assicurando, tra l'altro, una riduzione degli ostacoli e delle duplicazioni di sforzi nonché una combinazione ottimale dei finanziamenti nazionali e dei fondi comunitari che confluiscono tramite l'Impresa comune F4E.

4. Adattamento derivante dal nuovo regolamento finanziario quadro

Il nuovo regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato recentemente adottato dalla Commissione. Il nuovo regolamento contiene disposizioni che devono essere incluse nell'atto costitutivo ("la decisione del Consiglio") o nell'atto di base (lo statuto) che istituiscono tali organismi e che riguarda anche l'Impresa comune F4E. Le modifiche sono di natura puramente tecnica e non intaccano la sostanza della proposta approvata dal consiglio di direzione. A questo proposito è importante osservare che, ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 3, il revisore interno della Commissione esercita le stesse competenze di revisore interno nei confronti dell'Impresa comune F4E. Di conseguenza deve essere soppresso l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, in cui si afferma che l'Impresa comune istituisce il proprio servizio di audit interno. Coerentemente, il punto 3 dell'allegato 3 dello Statuto è stato modificato per indicare che l'Impresa comune istituisce una struttura di controllo interno.

5. Modifica resa necessaria per adeguare lo statuto al nuovo atto di base per il finanziamento delle attività dell'Impresa comune F4E, approvato dal Consiglio nel dicembre 2013

La decisione del Consiglio sul finanziamento delle attività dell'Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 comporta una modifica allo statuto dell'Impresa comune F4E. Nella sua versione attuale, l'articolo 12, lettera a), dello statuto dell'Impresa comune F4E dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato. È necessario modificare tale disposizione per tener conto del fatto che il finanziamento dell'Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 non sarà erogato tramite il programma quadro Euratom, bensì in forza di questa nuova decisione del Consiglio basata sull'articolo 47 del trattato.

Inoltre, un nuovo articolo 5 bis bis è inserito nella decisione del Consiglio che istituisce l'Impresa comune F4E per rafforzare la protezione degli interessi finanziari dei suoi membri da parte dell'impresa comune.

6. Diritti di voto per la Croazia.

Con decisione del consiglio di direzione, adottata nella riunione del 10 e 11 giugno 2013, è stato proposto di concedere alla Croazia due voti in seno al consiglio di direzione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di decisione del Consiglio non ha alcuna incidenza sul bilancio. Il finanziamento delle attività dell'Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 è stato istituito con decisione 2013/791/Euratom del Consiglio del 13 dicembre 2013.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo e quarto comma, e l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/198/Euratom¹ del Consiglio ha istituito l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (in appresso "Impresa comune") per apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Euratom") all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e dei relativi impianti.
- (2) La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con decisione 2013/791/Euratom² del Consiglio, per consentire il finanziamento delle attività svolte dall'impresa comune durante il periodo 2014-2020.
- (3) Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione "Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro"³, il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l'Impresa comune devono assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.
- (4) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER"⁴, pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che era indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all'Organizzazione ITER e, a livello europeo, soprattutto all'Impresa comune F4E.
- (5) In seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea in data 1° luglio 2013, è necessario modificare lo statuto dell'Impresa comune per concedere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell'Impresa comune. È necessario apportare ulteriori modifiche allo statuto al fine di migliorare la gestione e la governance

¹ Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

² Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).

³ COM(2010) 226 def. del 4.5.2010.

⁴ SEC(2010) 1386 def. del 9.11.2010.

dell'Impresa comune. Per tenere conto delle modifiche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal trattato di Lisbona, occorre inoltre aggiornare il riferimento alle disposizioni relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (6) Il consiglio di direzione dell'Impresa comune ha approvato le modifiche proposte dalla Commissione con decisione 2007/198/Euratom, a norma dello statuto dell'Impresa comune.
- (7) Un comitato di amministrazione e di gestione dovrebbe essere istituito per elaborare pareri e raccomandazioni in vista dell'adozione di documenti fondamentali da parte del consiglio di direzione. Tale comitato dovrebbe inoltre fornire consulenza o raccomandazioni su specifiche questioni finanziarie e amministrative su richiesta del direttore o del consiglio di direzione. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato comitato. Ciascun membro dell'Impresa comune dovrebbe avere il diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi a tale comitato.
- (8) Occorre istituire un comitato per gli acquisti e i contratti affinché fornisca raccomandazioni al direttore dell'Impresa comune in materia di aggiudicazione dei contratti, della concessione di sovvenzioni e delle questioni connesse. I membri del comitato dovrebbero essere nominati a titolo personale dal consiglio di direzione.
- (9) Dovrebbe essere istituito un *bureau* per assistere il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato *bureau*. Il *bureau* dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati che assistono il consiglio di direzione, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER (Francia). Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di nominare altre persone come membri del *bureau*.
- (10) Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Pertanto, occorre rafforzare i diritti della Commissione al fine di assicurare la conformità delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto dell'Unione.
- (11) È auspicabile creare una rete di organismi designati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione che fornisca all'Impresa comune un sostegno stabile e a lungo termine in materia di ricerca e sviluppo, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione e di quelle che saranno sviluppate in futuro.
- (12) È necessario tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012⁶ e, in particolare, del ruolo del revisore interno della Commissione in quanto revisore interno dell'Impresa comune.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1)

- (13) La decisione 2007/198/Euratom modificata dalla decisione 2013/791/Euratom assicura il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2014-2020. L'articolo 12, lettera a), dello statuto dell'Impresa comune dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato. È necessario modificare tale disposizione per tener conto del fatto che il finanziamento per il periodo 2014-2020 non sarà più disponibile tramite il programma quadro Euratom.
- (14) È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dei membri dell'Impresa comune.
- (15) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

- (1) l'articolo 5 è così modificato:
- a) la seguente frase è aggiunta al paragrafo 1:
“L'impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, in conformità alle disposizioni del suo regolamento finanziario.”;
 - b) il paragrafo 2 è soppresso.
- (2) È inserito il seguente articolo 5 *bis bis*:
- “articolo 5 *bis bis*
Tutela degli interessi finanziari dei membri
L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.”;
- (3) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Impresa comune, comprese le decisioni del consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;
- (4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2 *Applicazione*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*